

## **Comunicazione di cessione fabbricato ai sensi dell'art. 12 del D.L. n°59 del 21 marzo 1978, convertito in Legge 18 maggio 1978, n°191**

### **Responsabile del Procedimento: Dott.sa Raffaella Biafora**

Attività Tributi - Via Vittorio Veneto, 40 - 21017 Samarate (VA) Tel.: 0331 717724 - 717723 - 717721 Fax: 0331 717751

### **Orari di apertura al pubblico:**

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.50

Lunedì e Giovedì pomeriggio anche dalle ore 17.00 alle ore 18.50

### **Di cosa si tratta:**

E' una comunicazione che deve essere fatta da chiunque cede in uso esclusivo a qualsiasi titolo (es. vendita, affitto, uso gratuito, donazione, comodato, ecc.), per un periodo di tempo superiore ad un mese, un fabbricato o una parte di esso.

**Tale comunicazione deve essere effettuata dal proprietario dell'immobile o legale rappresentante in caso di società, entro 48 ore dal momento in cui viene dato in uso l'immobile (sono esclusi dal calcolo delle 48 ore i giorni festivi).**

### **A chi deve essere presentata:**

All'ufficio tributi del Comune **in triplice copia.**

In ogni caso la comunicazione può essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o presentata presso l'Ufficio Protocollo Comune di Samarate, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.50 il Lunedì e il Giovedì pomeriggio anche dalle ore 17.00 alle ore 18.50.

### **Iter procedurale da seguire:**

La comunicazione di cessione fabbricato va presentata in tre copie, su apposito modello, all'Ufficio Tributi.

L'Ufficio, ricevute le comunicazioni di cessione fabbricato.

- a) verificherà la completezza e la correttezza dei dati;
- b) procederà alla registrazione degli stessi;
- c) invierà copia della comunicazione alla Questura territorialmente competente;
- d) trasmetterà al Comando di Polizia Locale le comunicazioni di cessione fabbricato incomplete o non corrette, per l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per legge.

**Costo:** nessuno.

### **Altre informazioni:**

I modelli per la denuncia di cessione fabbricato possono:

- essere ritirati presso l'ufficio tributi del Comune di Samarate;
- essere acquistati presso alcune cartolerie.

Per le comunicazioni fatte a mezzo di lettera raccomandata, ai fini dell'osservanza dei termini sopra detti, vale la data della ricevuta postale.

### **Sanzioni:**

Nel caso di:

- mancata presentazione della comunicazione di cessione fabbricato;
- tardiva presentazione della comunicazione di cessione fabbricato;
- presentazione di comunicazione con elementi mancanti o non esatti, previsti dall'art. 12 del D.L. n°59 del 21 marzo 1978, convertito in Legge 18 maggio 1978, n°191, viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 ad € 1.549,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n°689, è ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta della somma di € 206,00 più € 5,16 per le spese di notificazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertata violazione amministrativa. Il pagamento può essere effettuato presso la Tesoreria Comunale " Banca Popolare Italiana " Via Vittorio Veneto, 17 - Samarate specificando il numero del verbale di accertamento. Entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco competente per territorio scritti difensivi, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

**Normativa di riferimento:** art. 12 del D.L. n°59 del 21 marzo 1978, convertito in Legge 18 maggio 1978, n°191 (comunicazione cessione fabbricato); Legge n°689/81 (sistema sanzionatorio).

### **Vengono di seguito specificate le modalità per la compilazione**

**Il modello delle cessioni di fabbricato va compilato, necessariamente, in ogni sua parte.**

Inserimento dati:

1. per ogni cittadino straniero deve essere indicata la nazionalità di nascita e mai la città (es: FRANCIA e non PARIGI);
2. per indicare la cittadinanza riportare il nome della nazione (es: ITALIA e non ITALIANA);
3. nel caso in cui il cedente o il cessionario fosse costituito da una società, di essa devono essere necessariamente riportati solo i dati completi di un legale rappresentante (es. ROSSI MARIO e non ROSSI MARIO PER ATM SERVIZI);
4. il cedente ed il cessionario non possono mai corrispondere alla stessa persona;
5. nel caso in cui il cedente dovesse cedere allo stesso cessionario più di un immobile, es. ufficio, abitazione, garage, solaio, etc., dovrà essere compilata una cessione per ogni ambiente.
6. per quanto riguarda l'ufficio competente al rilascio del documento di identità del cessionario va inserito sempre lo stato che lo ha rilasciato e non l'autorità (es. carta di identità rilasciata da ITALIA e non COMUNE DI VARESE)